

Accordo per la realizzazione del Progetto “Limadou-2 fase B2/C/D/E1” CUP F14E19000100005

TRA

L’**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**, con sede legale a Frascati (RM) in Via Enrico Fermi, 40, rappresentato dal Presidente Prof. Antonio Zoccoli (di seguito “INFN”), in qualità di Capofila;

L’**Istituto Nazionale di Astrofisica**, (d’ora innanzi denominata INAF) con sede in Roma, Via del Parco Mellini 84 (c.a.p. 00136) codice fiscale 97220210583, partita IVA 06895721006, rappresentato dal Presidente Prof. Nicolò D’Amico;

(di seguito, singolarmente, definite anche “Parte” e, congiuntamente, “Parti”)

PREMESSO CHE

in data, l’INFN ha stipulato con l’ASI l’*Accordo Attuativo n. 2019-22-HH.0 dell’Accordo Quadro ASI INFN N. 2016-4-Q.0* Progetto “Limadou-2 fase B2/C/D/E1”

- - il “Progetto Limadou-2 fase B2/C/D/E1” ha come obiettivo, nell’ambito del programma spaziale italo-cinese CSES-Limadou, quello *“di identificare e studiare fenomeni precursori di tipo elettromagnetico, di cercare correlazioni spaziotemporali che colleghino la variazione di osservabili fisici, tipicamente osservabili dallo spazio, all’avvento di terremoti di grande intensità, nonché di studiare i meccanismi alla base di queste correlazioni”*;
- - l’Accordo Attuativo sopra descritto prevede, ai primi due commi dell’art 4, l’erogazione da parte di ASI di un contributo complessivo pari ad Euro 8.500.000 ed un cofinanziamento in kind da parte di INFN pari ad Euro 4.960.608,00;
- - nello specifico, l’Allegato Tecnico e di gestione annesso all’Accordo medesimo prevede che *“L’INFN si avvarrà dei seguenti partner nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università degli studi di Trento, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi di Torino, Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” (IFAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).*
- - in particolare, l’art. 4.1 dell’Accordo Attuativo prevede che il contributo economico venga ripartito tra i soggetti suddetti nella diversa misura ivi indicata, stabilendo l’onere dell’INFN, quale percettore del finanziamento, a provvedere al versamento in favore dei destinatari della presente proposta della rispettiva quota parte, nonché la misura del cofinanziamento a carico di ciascuna Parte;
- - è intenzione delle Parti definire le rispettive responsabilità, nonché fissare gli opportuni strumenti di coordinamento, per la migliore realizzazione del progetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Con il presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare congiuntamente per la realizzazione delle

attività descritte nell'Allegato Tecnico e di Gestione annesso all'Accordo Attuativo n. 2019-22-HH.0 dell'Accordo Quadro ASI INFN N. 2016-4-Q.0 Progetto "Limadou-2 fase B2/C/D/E1" indicato in premessa e accluso al presente atto.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. 3.1 Ciascuna Parte si impegna alla realizzazione delle attività previste a suo carico mettendo a disposizione le risorse finanziarie, le conoscenze, le competenze, il personale e le attrezzature di cui dispone e strumentali all'attività indicata nel precedente articolo.

2. 3.2 In esecuzione del suddetto Accordo attuativo l'INFN trasferisce all'INAF-IAPS la quota di contributo indicata nella tabella seguente, recante, altresì, l'indicazione della misura del cofinanziamento a carico di ciascuna Parte:

Ente	Importo	COFIN
INFN (prime)	€ 4.939.298,00	€ 2.519.868,00
INAF-IAPS	€ 2.330.984,00	€ 1.194.838,00

1. 3.3 Il contributo di cui al precedente comma verrà erogato dall'INFN con la seguente gradualità e solo a seguito e in conseguenza dell'avvenuto pagamento, da parte di ASI, della quota di finanziamento prevista a suo carico dall'Accordo indicato in premessa, e del regolare adempimento degli obblighi previsti a carico delle parti:

- a. a) alla Riunione di Avanzamento n. 1 (SRR): € 800.000,00;
- b. b) alla Riunione di Avanzamento n. 2 (PDR): € 800.000,00;
- c. c) alla Riunione di Avanzamento n. 3 (CDR): € 500.000,00;
- d. d) alla Riunione di Avanzamento n. 4 (EFD-02-QM-PSR): € 230.984,00;

1. 3.4 L'INAF-IAPS si impegna ad eseguire la corretta rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, fornendo a INFN i necessari documenti giustificativi di spesa. In relazione a ciò, si impegna altresì a nominare un proprio referente amministrativo che provvederà a comunicare all'INFN.

Le somme corrisposte da INFN e non rendicontate entro i due mesi successivi alla scadenza dell'Accordo di cui alle premesse, ovvero la cui rendicontazione non venga riconosciuta dall'ASI, dovranno essere restituite ad INFN entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Diritti di Proprietà Intellettuale

4.1 Ciascuna Parte rimarrà esclusiva proprietaria del know-how e della proprietà intellettuale di cui dispone e che metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

4.2. In base all'art. 10 del suddetto Accordo Attuativo, i risultati conseguiti sono di proprietà comune delle Parti.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza

1. 5.1 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi informazioni, documenti e cognizioni che gli vengano espressamente comunicate come "riservate", "confidenziali" o simili, o altrimenti disporre senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

2. 5.2 In ogni caso, non potranno venire considerate riservate le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Accordo.

3. 5.3 Le Parti si renderanno garanti che il personale da esse destinato allo svolgimento delle attività di ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni delle quali esse verranno a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

4. 5.4 Il personale delle Parti sarà direttamente ed esclusivamente responsabile del danno che derivi dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo e, a tal riguardo, ciascuna Parte renderà edotto il proprio personale degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.

5. 5.5 L'obbligo di riservatezza di cui sopra dovrà essere osservato nel corso della durata del presente Accordo e per cinque anni dalla conclusione dello stesso.

Art. 6 – Pubblicazioni

6.1 Per le pubblicazioni le Parti rinviando a quanto previsto dall'art. 10, commi 3 e seguenti, del Accordo Attuativo di cui in premessa.

Art. 7 – Responsabilità delle Parti

Ciascuna Parte è diretta ed esclusiva responsabile dei danni causati dal proprio personale che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e, pertanto, si impegna a tenere indenne l'altra Parte da qualunque richiesta risarcitoria da chiunque avanzata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le predette attività.

Art. 8 – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Coperture Assicurative

1. 8.1 Le Parti assicurano e garantiscono la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione, e provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale, che in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la sede dell'esecuzione delle attività.

2. 8.2 Il personale di una Parte che in virtù del presente Accordo si rechi a qualunque titolo nei locali dell'altra dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima ed osservare le regole comportamentali vigenti al suo interno.

Art. 9 – Durata e Recesso

Il presente Accordo ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data della riunione iniziale tra, INFN e ASI, prevista dall'art. 2 dell'Accordo Attuativo e, salvo successivi rinnovi o proroghe, resterà valido e operante tra le Parti sino alla completa rendicontazione delle attività relative al progetto.

Art. 10 – Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.

Art. 11 – Norma Fiscali

Il presente Accordo è esente da tasse e imposte indirette ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.